



COMUNE DI SALTARA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA INCLUSIONE SOCIALE

Rende noto

A seguito della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede all'articolo 11 l'istituzione di un Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori (inquilini, locatari, etc.) aventi determinati requisiti, la Giunta Regione Marche, con provvedimento deliberativo n. 774 del 16 luglio 2007, ha fornito disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi, come di seguito individuate.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE REDATTE SUL MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE DI SALTARA, SCADE IL 31.10.2007.

DOVE

I moduli per la domanda si possono ritirare:

- *UPS Ufficio Promozione Sociale – Piazza Buozzi 5, tel 0721-879905, nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.*
- *Ufficio Servizi Sociali – Piazza Buozzi 5, tel 0721-879905, nei giorni dal lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.*

REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Requisiti oggettivi:

- Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a EURO 550,00;
- Conduzione di un appartamento di civile abitazione (non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U. e che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Requisiti soggettivi:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189;
- residenza anagrafica nel Comune di Saltara e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni;
- **Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l'accesso ai contributi e incidenza del canone annuo:**

1) FASCIA A

- *valore ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 4.962,36);*
- *incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 30%.*

2) FASCIA B

- *valore ISEE non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (€ 9924,72);*
- *incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 40%.*

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E., calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000:

1) **FASCIA A** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad ½ dell'importo annuo dell'assegno sociale;

2) **FASCIA B** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad ¼ dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore I.S.E.E. è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno 2006.

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, questa deve comunque far parte del medesimo nucleo anagrafico dello stesso.

Qualora l'abitazione per la quale viene richiesto il contributo sia occupata da due o più nuclei familiari, anagraficamente tra loro distinti (coabitanti) e contitolari del rapporto locativo, questi devono presentare singole domande di contributo; l'ammontare del contributo concedibile verrà suddiviso pro quota fra i contitolari richiedenti.

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per

l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- 1) l'importo richiesto/già percepito;
- 2) la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte, a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale. Nell'eventualità di fondi insufficienti a soddisfare il fabbisogno, il contributo verrà determinato a favore di tutti i conduttori inseriti nelle predette graduatorie, tenuto conto del rapporto "fabbisogno complessivo/fondo disponibile".

L'erogazione del contributo agli aventi diritto non è cumulabile con altri concessi allo stesso titolo.

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE, ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLE INFORMAZIONI CONTRASSEGNAE DAGLI ASTERISCHI NEL MODULO DI DOMANDA, SARANNO CONSIDERATE ESCLUSE.

INFORMAZIONI UTILI

Al fine di evitare errori formali e di favorire la corretta compilazione della domanda e dell'autocertificazione, si suggerisce al cittadino di esibire anche la seguente documentazione:

- *Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;*
- *Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2007;*
- *Copia della dichiarazione sostitutiva unica ISEE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;*

Saltara, lì

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Nara Pierucci

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)

Titolare	Comune di Saltara, Piazza Buozi 5, 61030 Saltara.
Responsabile	Responsabile dei Servizi Sociali Nara Pierucci
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati: l'Assistente Sociale dell'U.P.S. Cristina Bisciari, l'Istruttore ai Servizi Sociali Teresa Marinelli e l'Istruttore ai Servizi Sociali Marco Marcucci.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri procedimenti connessi ad interventi a carattere socio assistenziale di competenza del Servizio Politiche Sociali;
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati sensibili verranno custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore, verranno adottate apposite chiavi d'accesso.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale del Comune di Saltara. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto con D.Lgs. 267/2003, in particolare i dati sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. I dati relativi ai contratti locativi privati che accedono al fondo alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.
Natura del conferimento dei dati	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Saltara, Piazza Buozi 5, 61030 Saltara.
Oggetto del procedimento	Legge 431/1998, art. 11 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – Fondo sociale
Responsabile procedimento	Responsabile dei Servizi Sociali Nara Pierucci
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della presente domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 30 giorni a decorrere dalla data di effettiva riscossione da parte della Tesoreria Comunale del Comune di Saltara, del finanziamento erogato dalla Regione Marche.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Servizio Politiche Sociali – Piazza Buoizzi 5, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Saltara.